



Codifica documento

Revisione

Tipo documento

Denominazione gara

Tipo di procedura

CUP

CIG

Atto di avvio

Importo a base di gara

Provenienza finanziamento

Resp.le del procedimento

PON-OR2-03-TSP-CRYO

01

Disciplinare di gara

Fornitura di componenti commerciali per criogenia da utilizzare sul ricevitore multi-feed Q-band del Sardinia Radio Telescope

Gara d'appalto sviluppata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *disciplina sostitutiva*, vigente sino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante lo strumento della "RDO aperta" (*invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica selezionata*) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

C87E19000000007

87726950EF

Determinazione n. 107 del 25 maggio 2021

€ 40.000,00

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

PIR01_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq"

Ignazio E.P. Porceddu



Contenuto del documento

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	4
Art. 3.	Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto	4
Art. 4.	Valore dell'appalto - Lotti	5
Art. 5.	Termini temporali per la presentazione dell'Offerta	5
Art. 6.	Piattaforma telematica adottata per la gestione della procedura di gara	6
Art. 7.	Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi	6
Art. 8.	Criterio di aggiudicazione	6
Art. 9.	Documentazione consegnata ai concorrenti, chiarimenti e comunicazioni	6
Art. 10.	Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	7
Art. 11.	Requisiti generali	7
Art. 12.	Requisiti speciali e mezzi di prova	8
Art. 13.	Requisito di idoneità e ammissibilità	8
Art. 14.	Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
Art. 15.	Avvalimento	8
Art. 16.	Subappalto	9
Art. 17.	Generalità sulle Offerte	9
Art. 18.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti	9
Art. 19.	Modalità generali di valutazione dell'Offerta	13
Art. 20.	Soccorso istruttorio	13
Art. 21.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	14
Art. 22.	Aggiudicazione - Garanzia definitiva	14
Art. 23.	Aggiudicazione - Stipula del Contratto	15
Art. 24.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	16
Art. 25.	Validità dei prezzi	16
Art. 26.	Anticipazioni	16
Art. 27.	Pagamenti - Generalità	16
Art. 28.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità	17
Art. 29.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	18
Art. 30.	Fallimento dell'Aggiudicatario	18
Art. 31.	Risoluzione del contratto	18
Art. 32.	Esecuzione in danno	19
Art. 33.	Clausola risolutiva espressa	20
Art. 34.	Definizione delle controversie - Foro competente	20
Art. 35.	Procedure di ricorso	20
Art. 36.	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali	21



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Abbreviazioni e acronimi

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stazione appaltante / OAC: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

SRT: Sardinia Radio Telescope

Principale normativa di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sugli appalti pubblici*

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. – *Codice dei Contratti Pubblici* (“**Codice**” o “**co-dice**”)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Codice del processo amministrativo*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - *Codice dell'amministrazione digitale*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)

Codice civile italiano.

Siti Internet di rilevante interesse per la procedura di gara

U-Buy - piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche
<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari
http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Portale dei pagamenti della Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Portale dei pagamenti dell'INAF
<https://inaf.bnl.pluginandpay.it/>

Generazione PASSOE / AVCPASS sul sito A.N.AC.
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)
C.F. 97220210583 P.IVA 06895721006 Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Il responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del **codice**, è il dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu, email ignazio.porceddu@inaf.it

Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (SRT), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU), Infrastruttura di Ricerca dell'INAF. Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola (lo specchio primario) di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (“MIUR”) ha emesso lo “*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*” (di seguito citato anche come “**Avviso**”).

Detto Avviso ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q) dell'Avviso, il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al potenziamento, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha presentato la proposta progettuale “PIR01_00010 - SRT_HighFreq - *Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze*” (“**Proposta**”), articolata secondo nove “obiettivi realizzativi” (di seguito citati anche come “OR”).

Con Decreto Direttoriale n. 461 del 14 marzo 2019, il MIUR ha collocato in graduatoria la Proposta, con un punteggio complessivo di 89 su 100, approvando un importo complessivo pari a € 18.683.000,00. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del Codice, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Art. 3. Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Con **Determinazione** a contrarre **n. 107 del 25 maggio 2021**, il Direttore della *stazione*

appaltante ha avviato la presente procedura di gara, finalizzata alla *fornitura di componenti commerciali per criogenia da utilizzare sul ricevitore multi-feed Q-band del Sardinia Radio Telescope*.

Per l'affidamento del contratto d'appalto è stata adottata una **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *disciplina sostitutiva*, vigente sino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sviluppata mediante lo strumento della "**RDO aperta**" (*invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica selezionata*) sul portale del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", regolata con il **criterio del minor prezzo**. Il CPV assegnato è **31700000-3 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico**.

Il contratto è cofinanziato dalla Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

Art. 4. Valore dell'appalto - Lotti

Valore a base d'asta.

L'importo a base d'asta ritenuto congruo dalla stazione appaltante per la fornitura dei beni è pari a

40.000,00 euro

al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze in quanto si tratta di fornitura che non comprende la posa in opera a cura dell'aggiudicatario. La stazione appaltante non ha individuato la possibilità di suddividere la fornitura in *prestazioni principali e secondarie*, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice. Salva la possibilità di ricorso al subappalto.

Lotti.

L'appalto prevede un unico lotto.

La stazione appaltante ha valutato tale scelta, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in ragione della tipologia ed unitarietà funzionale della fornitura, mono prodotto di altissima specializzazione per il quale l'eventuale suddivisione in sotto fornitura potrebbe comportare la presenza di prodotti non omogenei come risposta operativa.

Art. 5. Termini temporali per la presentazione dell'Offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla **piattaforma MEPA entro e non oltre il**

9 giugno 2021, ore 15:00

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.



Art. 6. Piattaforma telematica adottata per la gestione della procedura di gara

A decorrere dal **18 ottobre 2018**, in aderenza con il combinato disposto artt. 40 e 52 del Codice, nei settori ordinari e nei settori speciali, ***tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*** in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Quale strumento per l'attuazione della presente procedura di affidamento è stata adottata la **RDO**, "Richiesta di Offerta", utilizzando il portale del Mercato Elettronico della Pubblicazione Amministrazione (**MEPA**), gestito da Consip S.p.A. È stata adottata una **RDO aperta**, *senza nessuna limitazione sul numero dei candidati ammessi alla procedura*, salvo il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla Categoria Merceologica di pertinenza del bene da fornire.

Art. 7. Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi

Consegna.

Segue le disposizioni contenute nel documento **PON-OR2-03-SOW-CRYO**, Art. 5.

Opzioni e rinnovi.

Non sono previste opzioni o rinnovi.

Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato solo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Art. 8. Criterio di aggiudicazione

Il presente Disciplinare conferma che la fornitura sarà affidata con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub 3-*bis* del Codice.

Art. 9. Documentazione consegnata ai concorrenti, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale di gara** elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. Invito a presentare offerta
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato tecnico prestazionale
4. All. 1 del disciplinare – Domanda / DGUE – documento di gara unico europeo;
5. All. 2 del disciplinare – Patto d'integrità
6. All. 3 del disciplinare – Foglio elettronico dei prezzi unitari

Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla documentazione e sulla procedura mediante la proposizione di quesiti attraverso l'Area Comunicazioni del MEPA, inviando il quesito **almeno 3 (tre) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.

Ai quesiti sarà data risposta, attraverso la piattaforma MEPA, **entro 2 (due) giorni** dalla data di presentazione mediante, in forma anonima e visibile a tutti gli operatori economici.

Eventuali comunicazioni della stazione appaltante saranno trasmesse sulla piattaforma a tutti gli operatori economici.

Qualora non abbiano interesse come FAQ, si procederà come segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

***Le richieste di chiarimenti possono essere formulate in lingua italiana o inglese.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.***

Art. 10. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È consentito ai concorrenti presentare l'Offerta quale mandatario di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Art. 11. Requisiti generali

Gli operatori economici possono presentare Offerta se non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 12. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono di regola essere trasmessi **mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In deroga a quanto citato, in considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta o su specifica richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 13. Requisito di idoneità e ammissibilità

Gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, arte e artigianato. Le società straniere devono essere registrate in uno dei registri professionali o commerciali del loro paese di residenza, per attività coerenti con l'oggetto della fornitura.

Art. 14. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici (istituzioni / società / consorzi) dimostrano di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale con la documentazione di iscrizione al MEPA.

Art. 15. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escusione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora

per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 16. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

Art. 17. Generalità sulle Offerte

Non saranno ammesse offerte:

- incomplete o parziali o sottoposte a condizione
- superiori alla base d'asta
- che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nella Lettera di invito e relativi allegati.
- non trasmesse secondo le regole previste dalla piattaforma MePA e dallo strumento della RDO,

L'aggiudicazione avverrà sulla base **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice

Art. 18. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano due serie di documenti*, suddivisi nelle categorie **Amministrativa ed Economica**:



Amministrativa

- 1A) Lettera d'invito / Bando (file PON-OR2-03_Bando_CRYO).** Il concorrente restituisce, per approvazione incondizionata, la lettera d'invito firmata digitalmente.
- 2A) DGUE/Domanda di partecipazione (file Allegato-1_OR2-03-domanda-DGUE).** Il concorrente compila e sottomete il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come modulo dalla stazione appaltante. In questo documento il concorrente indica la forma con la quale partecipa alla gara: impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE.
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
 - Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il Bando e il DGUE sono sottoscritti digitalmente

- dalla mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti.
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore.

- 3A) PASSOE.** Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "AVCPass" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione, ai sensi degli artt. 80, 83 del Codice. Per generare il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

- 4A) Patto di integrità.** La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF OAC e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi



altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il concorrente compila e sottomette il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come facsimile dalla stazione appaltante, file **Allegato-2_OR2-03-patto**. La mancata sottoscrizione di tale documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

5A) (Eventuale) Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda - DGUE.

Economica

1E) Offerta Economica.

L'operatore economico deve sottomettere la propria Offerta Economica, utilizzando il formulario del MEPA. Il prezzo chiesto dovrà essere inferiore al valore indicato come base d'asta dall'INAF, cioè **inferiore a 40.000,00 euro**.

2E) Elenco degli articoli con indicato il prezzo unitario

Da compilare e restituire il file **Allegato-3_OR2-03-prezzi-unitari**.

Art. 19. Modalità generali di valutazione dell'Offerta

Seggio di Gara. La valutazione delle offerte è affidata al Responsabile del procedimento, che costituirà un “**seggio di gara**” con la/il Segretaria/o verbalizzante. La seduta (le sedute) telematica avrà luogo in data che sarà comunicata ai concorrenti tramite l'area comunicazioni del **MEPA**. La procedura informatizzata garantisce comunque il pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza.

Detta seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e secondo gli orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre a mezzo della piattaforma MEPA.

La stazione appaltante, su motivata relazione del RUP, procederà all'esclusione del concorrente:

- qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni della Lettera d'invito o del presente Disciplinare;
- qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più dei requisiti;
- qualora sia accertato che il concorrente abbia reso dichiarazioni false.

Art. 20. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della **documentazione amministrativa** facente parte dell'offerta dell'operatore, con esclusione di quelle essenziali dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 21. Aggiudicazione - Controllo sui motivi di esclusione

Sulla base dell'esito della valutazione delle offerte e previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione presentata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, la stazione appaltante aggiudica l'appalto. Resta fermo che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Art. 22. Aggiudicazione - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. Gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del Codice per la ***riduzione progressiva e puntuale dell'importo*** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione

bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 23. Aggiudicazione - Stipula del Contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Termine dilatorio

Per il combinato disposto dall'art. 32, comma 9 e comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante *scrittura privata* disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrata dal capitolato tecnico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Spese a carico dell'aggiudicatario

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le (*eventuali*) spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle In-

infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante “*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*”

Art. 24. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura dei beni, la stazione appaltante, in forza del dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”, si riserva di dare **avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, anche in considerazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto dell'appalto, potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**.

Art. 25. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara. Il prezzo offerto resterà valido per non meno di sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 26. Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice può concedere, entro quindici giorni dall'inizio effettivo delle attività, un pagamento anticipato, pari al **30 (trenta)** per cento del valore del contratto.

Il pagamento dell'anticipo è soggetto alla costituzione da parte dell'operatore economico affidatario, nonché beneficiario della anticipazione, di una garanzia bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (**Testo delle leggi bancarie e creditizie**) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 27. Pagamenti - Generalità

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario a valle della consegna dell'intera fornitura. Il pagamento dell'importo previsto sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica.

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 28. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.



Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 29. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 30. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 31. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;



3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Art. 32. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto

per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 33. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 34. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 35. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.



Art. 36. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del ***“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”***, denominato anche ***“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”***, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica ***“Google Drive”*** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del ***“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”*** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo ***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).